Statuto

Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti Legacoop Abitanti

Art. 1 - Costituzione e scopi

E' costituita l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitanti (Legacoop Abitanti). Essa, ai sensi del capo IV del vigente Statuto della Legacoop Nazionale, è l'Associazione Nazionale di categoria delle Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, nonché di altre società comunque costituite purché di interesse del Movimento cooperativo di abitazione, aderenti alla Legacoop Nazionale.

Legacoop Abitanti è una associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti Cod. Civile e gode di autonomia nei limiti previsti dalla normativa vigente; ha sede in Roma e si articola o in Associazioni Regionali o in altre forme organizzative che saranno deliberate dai rispettivi organi, d'intesa con le Leghe Regionali interessate. In caso di mancato accordo si darà mandato alla Direzione di Legacoop Abitanti al fine di definire le procedure di consultazione degli enti interessati ai quali spetta comunque la decisione finale

L'Associazione ha la responsabilità della elaborazione e della attuazione della politica di settore, della promozione e dello sviluppo degli enti che ne fanno parte, della valorizzazione dei principi e degli ideali cooperativi e della loro diffusione fra gli enti associati ed i soci degli stessi. L'Associazione ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto)** e potrà essere prorogata.

Su iniziativa dell'Associazione o degli enti associati, possono essere costituiti dei Comitati di settore.

Art. 2 - Compiti dell'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti

Legacoop Abitanti si propone:

- a) di promuovere lo sviluppo della cooperazione di abitazione in tutte le sue forme, nonché di favorire lo sviluppo degli enti associati in moderne efficienti imprese;
- b) di provvedere alla realizzazione di detto scopo anche mediante l'organizzazione di proprie attività e strutture e la costituzione di appositi enti o con la partecipazione di essi;
- c) di ordinare, disciplinare e controllare le iniziative ed il funzionamento degli organismi associati per assicurare armonica realizzazione delle loro attività ed il rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità;
- d) di curare e promuovere la formazione e l'informazione dei quadri dirigenti e tecnici del Movimento, dei soci degli enti associati e di coloro che aspirano a divenire tali, promuovendo la conoscenza e l'applicazione dei principi cooperativi;
- e) di favorire lo sviluppo dei rapporti delle organizzazioni ad essa aderenti con le altre Associazioni della Legacoop Nazionale, con le altre Associazioni nazionali ed europee e con gli altri Movimenti cooperativi, anche attraverso iniziative e strumenti idonei a diffondere la conoscenza dell'attività svolta dalle organizzazioni aderenti:
- f) di intervenire nella composizione delle controversie che possono sorgere fra gli organismi associati;

Art. 3 - Attività dell'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti

Per il raggiungimento dei suoi scopi Legacoop Abitanti provvede a:

- 1) dirigere e coordinare l'attività degli enti associati sul piano sindacale, organizzativo, promozionale, tecnico e sociale;
- 2) fornire agli enti associati ampia e qualificata assistenza relativa, in particolare, alla predisposizione di "strumenti tipo" ed all'aggiornamento costante delle associate in materia legislativa, fiscale, economica, finanziaria, contabile ed organizzativa, avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematica, e dei servizi delle strutture tecniche del Movimento cooperativo;
- 3) promuovere l'istituzione di scuole e corsi periodici, la organizzazione di conferenze, lo scambio di esperienze cooperative, la pubblicazione di periodici e monografie sulla cooperazione e sulle fonti normative e di conoscenza che la riguardano, nonché l'organizzazione e la gestione di strumenti di diffusione delle stesse fonti e conoscenze fra gli associati, i relativi soci e le cooperative comunque aderenti alla Legacoop Nazionale ed i rispettivi soci, quando ciò sia utile per lo sviluppo del movimento cooperativo;
- 4) promuovere la formazione e la raccolta del risparmio sociale tra i soci degli enti associati, per il perseguimento dei loro scopi mutualistici e la realizzazione dei programmi costruttivi.

Art. 4 - Adesione all'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti

Divengono soci dell'Associazione, sentito il parere dell'Associazione Regionale competente per territorio, e delle altre istanze territoriali, le cooperative di abitazione, di servizio e di gestione nell'abitare e loro consorzi legalmente associati alla Legacoop Nazionale.

Art. 5 Obblighi degli associati

L'adesione all'Associazione obbliga gli enti associati all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni adottate dai congressi e dagli organi dell'Associazione, nonché, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dallo statuto di Legacoop Nazionale, delle seguenti particolari norme:

- a) il pagamento dei contributi associativi stabiliti dagli organi sociali previsti dal presente statuto e dai deliberati e regolamenti della Legacoop Nazionale;
- b) il divieto di aderire ad enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione;
- c) l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Associazione, bilanci preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione sulla reale situazione ed attività degli enti associati.

Art. 6 - Recesso ed esclusione da Soci

Si cessa di far parte dell'Associazione, coerentemente con le norme previste dallo statuto di Legacoop in materia, per recesso, per esclusione o decadenza. E' ammesso il recesso degli associati quando gli organi competenti di questi deliberino validamente in tal senso.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare i contributi fino al giorno in cui la dichiarazione di recesso sia stata comunicata all'Associazione e non ha diritto di chiedere i contributi già versati anche se anticipatamente.

L'esclusione viene deliberata dalla Direzione dell'Associazione nei confronti degli associati che:

- a) non osservino le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) non osservino nello spirito e nella pratica i principi mutualistici e solidaristici della cooperazione;
- c) procurino gravi danni materiali e morali all'Associazione;
- d) compromettano il prestigio del Movimento cooperativo.

Decadono da soci dell'Associazione gli enti che hanno perduto i requisiti statutari, oppure disciolti o messi in liquidazione.

Per tutti i casi previsti nel presente articolo è ammesso il ricorso al Comitato di Garanzia, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento che si intenda impugnare.

Art. 7 - Organi dell'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- la Direzione:
- la Presidenza:
- II Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti.

Art. 8 - L'Assemblea Nazionale - Composizione

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'Associazione Nazionale delle cooperative di Abitanti (Legacoop Abitanti), e si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni.

E' composta da un minimo di 100 ad massimo di 150 componenti in via ordinaria. Almeno l'80% dei componenti dell'Assemblea devono essere scelti tra amministratori, dirigenti e soci delle cooperative, amministratori, dirigenti di consorzi e società di rilevanza nazionale. I componenti dell'Assemblea nazionale devono rispondere a criteri qualificativi relativi al territorio ed al settore.

I componenti eletti nell'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 9 - Validità delle riunioni e delle convocazioni

L'Assemblea Nazionale è convocata dal suo Presidente di concerto con il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale deve essere inoltre convocata su richiesta della Presidenza, o di un terzo della stessa Assemblea, o dalla metà dei componenti del Comitato di Direzione e delibera su tutte le materie riconducibili ai suoi poteri.

Le riunioni in prima convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Associazioni Regionali, e gli altri organismi territoriali di settore, con deliberazione dei loro organismi competenti, possono chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno dell'Assemblea di argomenti dei quali ritengano opportuna la trattazione, trasmettendo le proprie proposte, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea Nazionale

Spetta all'Assemblea Nazionale, in conformità con quanto previsto dallo statuto di Legacoop:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'azione dell'Associazione;
- 2) approvare annualmente il programma di attività dell'Associazione e verificarne la realizzazione;
- 3) eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Assemblea;
- 4) eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, i componenti la Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Presidenza.
- 5) Provvedere alla modifica dello Statuto.

Art. 11 - II Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca la Presidenza, la Direzione e presiede le loro riunioni.

Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione e ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 12 - II Direttore

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferitigli, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale. Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e la gestione del personale.

Partecipa alle riunioni della Presidenza-senza diritto di voto.

Art. 13 - La Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e da un numero di componenti fissato dal Comitato di Direzione.

Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Nazionale di mandato, e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

La Presidenza provvede:

- alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre al Comitato di Direzione;
- alla predisposizione dei rendiconti economici preventivi e consuntivi;
- all'amministrazione dell'Associazione, alla sua gestione ordinaria e alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di Direzione;
- su proposta del Presidente, alla nomina del Direttore;
- a stabilire l'ordine del giorno della Direzione;
- alla convocazione di convegni nazionali e alla nomina di commissioni di studio e di lavoro;
- ad assumere i dipendenti e a nominare i dirigenti e i funzionari, determinandone gli emolumenti sulla base dei contratti collettivi di lavoro applicati ;

Ai componenti della Presidenza possono essere attribuite specifiche deleghe e competenze.

Art. 14 - La Direzione

La Direzione è composta dal numero di componenti fissato dall'Assemblea Nazionale al momento della elezione.

Alle riunioni partecipano di diritto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Comitato dei Garanti e il Direttore.

La Direzione delibera a maggioranza dei presenti ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 15 - Poteri della Direzione

La Direzione provvede:

- 1) alla direzione dell'Associazione in conformità delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale;
- 2) ad approvare e sottoporre all'Assemblea Nazionale proposte e programmi;
- 3) a proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- 4) ad approvare regolamenti, organigrammi e contratti integrativi per i dipendenti;
- 5) a ratificare i contratti collettivi di lavoro;
- 6) ad approvare appositi regolamenti dell'Associazione;
- 7) ad esaminare, almeno una volta all'anno, lo stato del settore in riferimento soprattutto all'andamento economico del movimento.
- 8) ad approvare i rendiconti economici preventivi e consuntivi, accompagnandoli con una relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione;
- 9) eleggere la Presidenza
- 10) stabilire le aliquote relative ai contributi associativi in accordo con le delibere di Legacoop Nazionale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.

Essi durano in carica un mandato assembleare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce all'Assemblea Nazionale sull'andamento dell'esercizio, facendo le proprie osservazioni e proposte in ordine al rendiconto economico e finanziario ed alla sua approvazione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione.

Art. 17 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali sono eletti dall'Assemblea che ne designa, tra gli effettivi, il Presidente.

Il comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitanti e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto.

Può procedere a tutte le verifiche necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma.

Il suo parere è obbligatorio per l'assunzione delle deliberazioni inerenti la proposta di esclusione delle cooperative e decadenza dei componenti gli organismi previsti dallo Statuto.

Decide, secondo equità e senza alcuna formalità procedurale, sulle controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti all'Associazione.

Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l'interpretazione del presente Statuto in caso di dubbi o controversie. Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alla statuto di Legacoop Nazionale.

Art. 18 - Cespiti dell'Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti

I cespiti dell'Associazione Nazionale sono costituiti:

- a) dal fondo comune costituito ai sensi dell'articolo 37 del Codice Civile;
- b) dai contributi periodici degli enti associati;
- c) dai corrispettivi specifici corrispondenti ai servizi e beni ceduti agli enti associati ed ai soci degli stessi, alle cooperative comunque aderenti a Legacoop Nazionale ed ai rispettivi soci, a coloro che aspirano a divenire soci delle cooperative associate, a cooperative non associate e, entro i limiti previsti dall'art. 3, ultimo comma, a terzi;
- d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione;

Le quote ed i contributi che hanno concorso alla formazione del fondo comune di cui alla lettera a) del comma precedente sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, non possono essere distribuiti agli enti associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione né riserve o quote del fondo comune.

Art. 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario Legacoop Abitanti inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Al termine di ciascun esercizio, la Direzione predispone il relativo rendiconto economico e finanziario e la relazione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione. Il rendiconto economico e finanziario è sottoposto all'approvazione entro il 30 aprile successivo al termine dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione può essere rinviata fino a non oltre il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme statutarie della Legacoop Nazionale. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrano i presupposti, è deliberato dal Congresso, convocato in seduta straordinaria, secondo le norme fissate dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.